

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
VI Commissione permanente (Finanze)

Resoconto di martedì 17 aprile 2012

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani, il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea ed il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato. *(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che il relatore ed il rappresentante del Governo necessitano ancora di alcuni minuti per concludere la valutazione delle proposte emendative ancora da votare.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.10, è ripresa alle 11.25.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, facendo seguito a quanto anticipato in occasione della seduta di ieri, avverte di aver chiesto al Presidente della Camera, con lettera in data di ieri, la sua valutazione in merito all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo, recante misure urgenti in materia di assegnazione di frequenze in banda televisiva, per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, nonché in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive.

In tale missiva ha rilevato come la proposta emendativa, sebbene presenti taluni aspetti problematici sotto il profilo della sua ammissibilità, determini introiti per il pubblico erario che la relazione tecnica allegata alla proposta qualifica come molto rilevanti.

A tale proposito informa che il Presidente Fini ha ritenuto ammissibile l'articolo aggiuntivo, appunto in ragione del fatto che esso determina effetti molto rilevanti di maggiore entrata per la finanza pubblica.

Alla luce di tale valutazione, il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo è stato fissato alle ore 10,30 di oggi.

Avverte inoltre di aver presentato l'emendamento 4.202 (*vedi allegato*), il quale apporta al decreto - legge alcune modifiche necessarie a fini di copertura, alla luce delle proposte emendative approvate.

Avverte altresì che è necessario apportare alcune correzioni di carattere formale all'articolo aggiuntivo 4-bis.021 del relatore, già approvato nella seduta di ieri: a tal fine ha formulato un'ulteriore nuova formulazione del predetto articolo aggiuntivo 4-bis.021.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4-bis.021 del relatore (*Ulteriore nuova formulazione*).

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede al relatore chiarimenti sui motivi che hanno giustificato l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come l'articolo aggiuntivo indicato dal deputato Fugatti sia stato ritenuto ammissibile in ragione del fatto che esso determina effetti molto rilevanti di maggiore entrata per la finanza pubblica.

Maurizio FUGATTI (LNP), con riferimento alle considerazioni del relatore, pur non esprimendo alcuna contrarietà sul merito della proposta emendativa, stigmatizza il rischio che, sulla scorta della motivazione dei maggiori introiti per il pubblico erario, si giunga a ritenere ammissibile qualunque emendamento che, pur estraneo per materia, determini un gettito rilevante per le finanze pubbliche.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, sottolinea come, nell'attuale fase di crisi economico finanziaria e di contenimento della spesa pubblica, la capacità di determinare maggiori entrate per la finanza pubblica rivesta una notevole importanza, richiamando, al riguardo, la valutazione che in questi termini ne ha fatto anche il Presidente della Camera in sede di esame di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo.

Francesco BARBATO (IdV), ricorda, con riferimento alla pronuncia di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo, il monito del Capo dello Stato, il quale, nella sua funzione di guardiano della Costituzione, ha fatto rilevare come i provvedimenti legislativi non possano essere caricati in continuazione di argomenti che non abbiano connessione con quello principale recato nei testi. Fa presente altresì che il suo gruppo è ben lieto che si metta mano al problema delle frequenze televisive, argomento sul quale si radicano sue profonde convinzioni. Osserva però che non si può trasformare il Parlamento in una sorta di mercato per cui, per mera convenienza, le regole non esistono ed è importante solo ed esclusivamente venderne il più possibile. Ritiene infatti che in tal modo si scardinino tutti i principi giuridici dell'ordinamento e proprio un Governo che si dice tecnico, dotato delle competenze specifiche della materia, si dovrebbe rifiutare, in forza della sua competenza e scienza giuridica di compiere tali operazioni. Invita pertanto i colleghi a evitare di svilire il ruolo e la funzione del Parlamento, riconducendo la sua attività ai principi di serietà e correttezza, anche per evitare le proteste che salgono dalla società civile.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede di sapere con certezza se la motivazione del giudizio di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo risieda nella mera constatazione che esso comporta notevoli entrate per le casse dello Stato.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che la motivazione dell'ammissibilità comprende le rilevanti implicazioni finanziarie.

Avverte quindi che si passerà ora alla votazione delle numerose proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, rispetto alle quali il relatore proporrà alcune riformulazioni.

In tale contesto propone di riformulare l'emendamento Labocchetta 2.34.

Francesco BARBATO (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Labocchetta 2.34.

La Commissione approva l'emendamento Labocchetta 2.34 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Fugatti 3.3.

Maurizio FUGATTI (LNP) per quanto riguarda la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.3, di cui ha ricevuto solo ora il tenore, rileva che, mentre il suo emendamento intendeva salvaguardare i cittadini europei quando giungono in Italia, evitando loro l'obbligo del pagamento con mezzi tracciabili per importi superiori ai 1.000 euro, che li avrebbe visti trattati in modo diverso

rispetto ad altre persone provenienti da zone esterne all'Unione europea, la nuova formulazione non raggiunge il medesimo scopo.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che l'argomento è stato già sollevato nel corso dell'esame del Senato, durante il quale sono stati presentati numerosi emendamenti in materia. Ricorda che la questione era già stata risolta in quella sede, alla luce della normativa europea, che non consente trattamenti differenziati tra cittadini italiani, europei e dello spazio economico europeo, mentre per i cittadini delle restanti parti del mondo il discorso è diverso. Rileva quindi come la formulazione originaria dell'emendamento non sia accettabile.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) conviene con quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, in quanto o si elimina l'obbligo di tracciabilità oppure esso va esteso non solo a tutti i cittadini italiani ma anche a quelli dell'Unione europea che si trovino in Italia poiché non è possibile introdurre nell'Unione europea un regime di pagamento diverso tra cittadini dell'Unione europea. Ricorda, in proposito, di aver presentato un emendamento per consentire il pagamento in contanti, ma che il Governo non ha voluto accogliere tale soluzione.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritiene che si potrebbe introdurre un regime di reciprocità. Non accoglie quindi la proposta di riformulazione del relatore, chiedendo che il suo emendamento 3.3 sia posto in votazione nella formulazione originaria.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accantona ulteriormente l'emendamento Fugatti 3.3, riservandosi di formulare un proprio emendamento che riprende il contenuto della riformulazione proposta.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira il suo emendamento 3.25.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone di riformulare gli emendamenti Fava 3.57 e Froner 4.11, sostanzialmente identici, espungendo dal testo le parole «ed a regolare la definizione delle relative controversie pendenti».

La Commissione approva gli emendamenti Fava 3.57 (*Nuova formulazione*), risultando assorbito l'emendamento Froner 4.11 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo Galletti 3-*bis*.03, nel senso di sostituire le parole: «si interpreta» con le seguenti: «si applica» e di sostituire la parola: «drappoggio» con la seguente: «dragaggio».

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3-*bis*.03.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Galletti 3-*bis*.03 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, fa presente che sull'articolo aggiuntivo Sani 3-*ter*.04, sebbene la Ragioneria generale dello Stato non abbia formulato osservazioni sotto il profilo della copertura finanziaria, il Governo esprime un parere contrario. Manifesta peraltro il suo avviso favorevole di relatore.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, ritiene che in realtà vi siano alcuni problemi sotto il profilo della copertura finanziaria, in quanto, mentre la norma che si intende modificare prevede una forma di copertura finanziaria automatica, prevedendo una defiscalizzazione abbinata ad una compensazione

sui contributi a fondo perduto, le modifiche proposte dall'articolo aggiuntivo, estendendo l'agevolazione a favori di soggetti che non godono di contributi a fondo perduto, non consentono la compensazione della la defiscalizzazione. Ribadisce pertanto il parere contrario sulla proposta emendativa.

Marco CAUSI (PD) fa presente che il problema di copertura evidenziato dal Sottosegretario non si porrebbe se si specificasse che l'estensione alle concessionarie si applica solo ai nuovi progetti in corso.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, invita il deputato Causi a presentare una riformulazione in tal senso al fine di poter approfondire il problema posto.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che si dovrebbe tenere nel debito conto il parere espresso dalla Ragioneria generale dello Stato, che non ha avuto nulla da eccepire sulla copertura dell'articolo aggiuntivo Sani 3-ter.04.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ritiene che il problema potrebbe essere superato attraverso una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Sani 3-ter.04 che ne circoscriva l'ambito di applicazione alle sole operazioni da avviare, anche in quanto la stessa Ragioneria evidenzia come la modifica non risulta necessaria per le procedure già in atto.

Alberto FLUVI (PD) ricorda che l'articolo aggiuntivo Sani 3-ter.04 affronta sostanzialmente il tema relativo alla realizzazione della tratta autostradale tirrenica, compresa fra Grosseto e Civitavecchia, da realizzare attraverso lo strumento del *project financing*. Infatti, dal momento che il tracciato attraversa alcuni comuni che hanno previsto per quel tracciato una circonvallazione, cioè una strada di scorrimento urbano attualmente gratuita, occorre evitare il rischio che la percorribilità delle nuove tratte sia sottoposta a pedaggio anche per i residenti, vanificando in tal modo l'utilità dell'opera per le comunità locali.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, fa presente che, al di là del parere della Ragioneria generale dello Stato, occorre tenere conto della posizione contraria espressa in seduta dal rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce il parere contrario, in quanto l'articolo aggiuntivo Sani 3-ter.04 cambia la filosofia della norma cui esso si riferisce, che era sorretta da un meccanismo di compensazione automatica a valere sui contributi a fondo perduto.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Sani 3-ter.04.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, chiede al Sottosegretario di chiarire la posizione del Governo sull'emendamento Zeller 4.23.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, rileva come la norma proposta dall'emendamento possa risultare non indispensabile, oltre che forse non del tutto legittima sul piano costituzionale e quindi foriera di possibili contestazioni. Peraltro, salva questa specificazione, fa presente che il Governo non esprime un parere contrario ma si rimette alla Commissione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) nell'illustrare il suo emendamento 4.23, fa presente che la *ratio* della norma prende le mosse dall'esonero dal pagamento dell'IMU, previsto dal decreto - legge, per le cooperative agricole e gli agriturismi in tutte le zone di montagna. In particolare, rileva come nella provincia di Bolzano, la quale è interamente montuosa, ma le cui cooperative si trovano in

genere a fondo valle, si è trovato il modo, di comune accordo, per assoggettare anche le cooperative e gli agriturismi all'IMU.

Essendo dunque necessaria una norma dello Stato che preveda di poter aumentare o introdurre l'IMU, raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 4.23, anche al fine di evitare conflitti tra i vari operatori economici.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede chiarimenti in ordine agli effetti sugli edifici rurali derivanti dalla eventuale approvazione dell'emendamento 4.23 Zeller.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiarisce che la sua proposta emendativa 4.23 prospetta una mera facoltà che lo Stato accorda alle province autonome di Trento e Bolzano.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento 4.23 Zeller il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede al deputato Zeller se, per effetto della sua proposta emendativa, ai sindaci sarebbe consentito di avvalersi della possibilità di incrementare l'IMU per alcuni fabbricati, dovendo in caso contrario esprimere la contrarietà del suo gruppo sull'emendamento in questione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ribadisce che la possibilità per i comuni è condizionata ad un intervento da parte del legislatore provinciale.

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Zeller 4.23.

Francesco BARBATO (IdV) ritiene che aumentare l'IMU in un settore già penalizzato rappresenti una scelta errata e che per questo non sia comprensibile disporre una facoltà di tale genere per le sole province autonome di Trento e Bolzano, dichiarando pertanto il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Zeller 4.23.

Laura FRONER (PD), nel ribadire che l'emendamento 4.23 configura una mera facoltà, ritiene che vi siano contesti in cui è possibile chiedere agli agricoltori di contribuire in una misura maggiore.

Laura RAVETTO (PdL) dichiara il voto contrario sull'emendamento Zeller 4.23.

La Commissione approva l'emendamento 4.23 Zeller.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede che la Commissione proceda alla votazione sugli emendamenti inerenti la materia delle esenzioni a favore di cittadini disabili.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, fa presente che si riserva di formulare una proposta emendativa sulla questione sollevata dal collega Montagnoli.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) interviene sull'emendamento 4.21 Lanzarin, in analogia con l'emendamento 4.98 Callegari, che illustra e su cui chiede che siano svolti ulteriori approfondimenti.

Marco MARSILIO (PdL) fa presente che l'emendamento 4.23 Lanzarin non comporta oneri e che sono, pertanto, da chiarire le ragioni alla base del parere contrario espresso dal rappresentante del

Governo. A suo avviso, la proposta contribuisce a prevenire contenzioso in una materia socialmente rilevante, come quella degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Marco CAUSI (PD), pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il collega Marsilio a sostenere la proposta emendativa 4.21 Lanzarin, ritiene che allo stato si ponga un problema di copertura finanziaria. Nel sottolineare che le regioni presentano un quadro variegato nella gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ritiene che la questione dovrebbe essere rinviata ad una revisione complessiva dell'IMU che, per evidenti ragioni connesse alla complessità della materia, non può essere affrontata in questa sede.

Maurizio FUGATTI (LNP), a suo avviso, i problemi di copertura potrebbero essere risolti con le maggiori entrate derivanti da altre proposte emendative, quali l'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo, ovvero con lo strumento dei tagli lineari, previsto dall'emendamento 4.202 del relatore

Maurizio LEO (PdL) osserva come il tema sollevato dai colleghi testé intervenuti sia concreto ed abbia ricadute sui bilanci degli enti locali. A suo giudizio, occorrerebbe condurre una rilevazione sull'intero territorio nazionale circa le differenti modalità di gestione del patrimonio ATER.

Isidoro GOTTARDO (PdL) si associa alle considerazioni del collega Leo, segnalando il caso della Regione Friuli Venezia Giulia, in cui, a fronte di una bassa percentuale di morosità, non sono mai stati fatti mancare i dovuti versamenti a titolo di ICI da parte degli ATER o IACP. Occorre inoltre sradicare la logica per cui la concessione di un alloggio sociale avviene su base gratuita, anche perché in queste situazioni si contribuisce a formare in modo distorto il rapporto tra i cittadini e le istituzioni.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) ritiene che la questione prospettata dall'emendamento in discussione sia riferibile in modo particolare alla Regione Lazio e che, in caso di sua approvazione, si rischi di arrecare un danno considerevole ai bilanci degli enti locali in ragione dell'aumento dell'aliquota IMU per alcune tipologie di immobili. Rivolgendosi ai colleghi del gruppo della Lega Nord, fa presente che si tratta di una proposta emendativa dai profili marcatamente antifederalisti.

Francesco BARBATO (IdV) rivendica l'attenzione del proprio gruppo su temi a forte valenza sociale, come quello degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché la sua esperienza maturata in qualità di sindaco su tale materia. Fa presente che, fatte le dovute distinzioni, a Napoli si sono anche verificati casi in cui il canone di locazione veniva riscosso da organizzazioni camorristiche. Ritiene, pertanto, che l'emendamento consenta di realizzare un intervento di giustizia sociale e dichiara, pertanto, di sottoscriverlo.

Renzo CARELLA (PD), fa presente che, se nel Lazio gli alloggi fossero stati tutti trasferiti ai comuni, non vi sarebbero ragioni per intervenire, in quanto gli stessi godrebbero delle esenzioni in materia di IMU. Richiamando invece i casi dei comuni di Anzio, Valmontone e Civitavecchia, che hanno subito interventi di ricostruzione dopo i bombardamenti del secondo conflitto mondiale, ricorda che gli alloggi sociali furono allora trasferiti ai comuni, per cui oggi permane una situazione di disparità tra le diverse categorie di locatari. Considera, infine, opportuno prospettare un intervento, volto a scongiurare il contenzioso che deriverebbe dal permanere dell'attuale situazione.

Vincenzo GAROFALO (PdL), richiamata la diversa configurazione regionale degli istituti case popolari, sottolinea che esiste un notevole contenzioso che porta pochi risultati in termini finanziari a favore dei comuni. Ci si trova in una situazione pericolosa per cui ogni ente deve accantonare una quota di denaro per i giudizi in corso, sottraendolo così ad altre più utili attività. Aggiunge altresì

che si rischia di togliere risorse a patrimoni che nelle diverse regioni sono destinati a supportare situazioni di reale difficoltà.

La Commissione respinge l'emendamento Lanzarin 4.21.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone una riformulazione del subemendamento Galletti 0.4.200.7.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.4.200.7.

La Commissione approva il subemendamento Galletti 0.4.200.7 (*Nuova formulazione*).

La Commissione respinge gli emendamenti Callegari 4.98, Fluvi 4.64 e Froner 4.73.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI chiede che l'emendamento 4.199 del relatore sia riformulato nel senso di sostituire, alla lettera a), ovunque ricorrano, le parole: «40 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, accetta la riformulazione proposta dal Governo.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP), sottolineato che l'emendamento 4.199 del relatore è volto ad una tutela degli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico, chiede quale sia l'entità del risparmio che si realizzerebbe con la riduzione al 35 per cento dell'imposta municipale sugli immobili.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento al quesito posto dal deputato Galletti, precisa che si tratta di circa 5 milioni di euro.

La Commissione approva l'emendamento 4.199 del relatore (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, si riserva di presentare una proposta emendativa che assorba il contenuto dell'emendamento Di Biagio 8.44. Nel ricordare il parere contrario del Governo sull'emendamento Comaroli 8.35, ritiene che esso potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) osserva che il suo emendamento 8.35 è volto a parametrare i premi di produttività e le voci variabili della retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia delle entrate alle somme effettivamente recuperate e non a quelle contestate attraverso gli atti di riscossione. L'emendamento è pertanto ispirato a una logica di meritocrazia che possa contrastare il surrettizio raggiungimento di risultati per ottenere premi di produttività.

Francesco BARBATO (IdV), nel manifestare un orientamento contrario all'emendamento 8.35, sottolinea che esso penalizza gli operatori della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate perché il riconoscimento degli incentivi dopo che le somme contestate siano state effettivamente recuperate sarebbe eccessivamente tardivo.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) obietta che, nella situazione attuale, anche le somme ingiustamente contestate sono considerate come somme recuperate e sono quindi quantificate ai fini del riconoscimento dei premi di produttività.

Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma il parere contrario sull'emendamento Comaroli 8.35, che giudica inaccettabile.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottolinea che le modalità di assegnazione del premio di produttività riconosciuto ai militari della Guardia di finanza e agli operatori dell'Agenzia delle dogane sono diverse da quelle praticate agli altri dipendenti della pubblica amministrazione.

La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 8.35.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Garavini 10.3, nel senso di sopprimere il capoverso comma 27-ter.

Alberto FLUVI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Garavini 10.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Garavini 10.3 (*Nuova formulazione*), e respinge l'emendamento Garavini 10.4.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, sottolinea che l'emendamento Comaroli 10.7, in materia di contrasto della diffusione del gioco irregolare e illegale, presenta problemi di applicazione della norma.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) precisa che scopo dell'attività legislativa è proprio quello di risolvere i problemi.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che i tempi di esame del provvedimento d'urgenza sono molto ristretti e che vi sarà occasione di intervenire anche sulla materia del gioco illegale nel provvedimento di delega fiscale che sarà prossimamente esaminato dalla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 10.7.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) auspica l'approvazione dell'emendamento Fugatti 11.3, volto a tutelare il contribuente che abbia compilato un'errata dichiarazione in buona fede.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva come risulti problematico accertare la buona fede del contribuente e come, facendo riferimento a tale concetto, si darebbe luogo ad una discrezionalità dell'amministrazione che aumenterebbe l'incertezza. Aggiunge che l'esatta indicazione della differenza tra valori dichiarati e valori accertati si presterebbe a molte diverse interpretazioni.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) osserva che le questioni sollevate dal deputato Montagnoli possono trovare risposta nello Statuto del contribuente, che dovrebbe essere sempre rispettato, e dunque, nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega che sarà prossimamente presentato alle Camere.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 11.3.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula il suo emendamento 3.112, il quale riprende il contenuto della riformulazione proposta dell'emendamento Fugatti 3.3, non accolta dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fugatti 3.3 ed approva l'emendamento 3.112 del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) lamenta che l'emendamento 3.112 del relatore, appena approvato, comporta un aggravio burocratico ed un ritardo dei tempi.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Pugliese 4.186.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pugliese 4.186 (*Ulteriore nuova formulazione*) e 4.202 del relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) sollecita il Governo a tenere conto delle decisioni dei comuni che abbiano scelto di applicare l'aliquota ridotta al 2 per mille dell'imposta municipale sugli immobili, in modo che non si trovino nelle condizioni di dover restituire successivamente le somme calcolate su un'aliquota del 4 per mille.

Maurizio LEO (PdL) si associa alle osservazioni del deputato Gottardo.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, sottolinea che la questione è in corso di verifica presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e che potrebbe essere risolta in via interpretativa.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 13.20.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, si riserva di presentare una proposta emendativa che assorba il contenuto degli emendamenti 3.71 Galletti e 3.97 Della Vedova, già accantonati. Formula quindi il proprio emendamento 4.203, in materia di esenzioni IMU per i cittadini anziani e per i disabili, tema che è oggetto anche dell'emendamento 8.44 Di Biagio, nonché di numerose altre proposte emendative.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 4.203, risultando pertanto assorbito l'emendamento Di Biagio 8.44.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, si riserva di presentare un subemendamento all'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo che, affronti alcune questioni relative ai profili finanziari della norma. Prospetta, conseguentemente, l'opportunità di sospendere brevemente la seduta, al fine di valutare tale aspetto.

Alberto FLUVI (PD), rivolgendosi in particolare al Sottosegretario Vari, esprime, anche a nome del suo gruppo, apprezzamento per la formulazione dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07, che ritiene equilibrata e condivisa dai gruppi della maggioranza, mentre non sarebbe d'accordo a modifiche che ne innovino sostanzialmente il testo, ritenendo in tal caso preferibile che il Governo proceda alla deliberazione di un decreto-legge *ad hoc*.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, conferma al collega Fluvi che le eventuali modifiche alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo saranno limitate ai soli profili finanziari.

Francesco BARBATO (IdV) segnala l'opportunità che, in tema di frequenze radiotelevisive, non si snaturi la buona iniziativa assunta dal Governo, magari per ingerenze da parte dei *leader* dei gruppi della PdL, del PD e dell'UdC. Ritiene infatti che una modifica della proposta emendativa sul piano del merito sia da scongiurare, anche in ragione del consenso prestato dal suo gruppo. Concorda con

l'opinione del collega Fluvi circa l'opportunità di un decreto-legge per disciplinare gli eventuali nuovi profili di merito.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula il suo emendamento 3.113, che affronta il tema oggetto degli emendamenti 3.71 Galletti e 3.97 Della Vedova.

La Commissione approva l'emendamento 3.113 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 3.71 Galletti e 3.97 Della Vedova.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 14.20.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, facendo seguito a quanto già preannunciato, formula il proprio subemendamento 0.3-ter.07.1, il quale risolve alcune problematiche attinenti ai profili finanziari dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.40.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, propone di apportare all'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo le seguenti correzioni di forma:

al comma 1, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente articolo» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, sostituire la parola: «adotta» con la seguente: «disciplina»;

al comma 3 dopo le parole: «Risoluzione 6/8 WRC 2012» aggiungere le seguenti: «adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) nell'ambito della Conferenza mondiale delle telecomunicazioni», sostituire le parole: «DVB-T2 e MPEG-4» aggiungere le seguenti: «per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4» e sostituire le parole:

«nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU)» con le seguenti: «dell'ITU»;

al comma 4, sostituire le parole. «dall'entrata in vigore del presente articolo» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Francesco BARBATO (IdV), nel manifestare piena condivisione dei contenuti dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo, evidenzia tuttavia come la materia sia estranea al provvedimento d'urgenza in esame. Richiamato il messaggio recentemente inviato alle Camere dal Capo dello Stato sull'esame dei decreti-legge, sollecita la Commissione a seguire un orientamento coerente nel giudizio di ammissibilità delle proposte emendative, considerato che non si è ritenuto di esaminare in questo contesto emendamenti relativi al finanziamento pubblico dei partiti. Ritiene che si tratti di un modo scomposto di procedere nell'assoluta mancanza di rispetto delle procedure.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) chiede chiarimenti sulle correzioni di forma proposte dal relatore all'articolo aggiuntivo 3-ter.07.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, precisa che si tratta di modifiche puramente formali migliorative del testo.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) chiede al Governo se si tratti effettivamente di modifiche meramente formali all'articolo aggiuntivo 3-ter.07.

Il Sottosegretario Massimo VARI conferma che il merito dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 non è assolutamente modificato dalle correzioni apportate, che condivide.

Alberto FLUVI (PD), osservato che la materia delle frequenze televisive presenta aspetti di estrema delicatezza, chiede una breve sospensione della seduta.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritiene che, in caso di ulteriore sospensione dei lavori, occorra rinviare la conclusione dell'esame in sede referente ad altra seduta.

Il Sottosegretario Massimo VARI chiede una sospensione dei lavori di quindici minuti.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, considerato anche che è imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, non ritiene possibili ulteriori sospensioni dei lavori, in quanto l'esame in sede referente deve necessariamente concludersi entro la seduta in corso.

Maurizio BERNARDO (PdL), sottolineata la complessità e la delicatezza della materia in esame, si associa alla richiesta del collega Fluvi di una breve sospensione della seduta.

Alberto FLUVI (PD), dichiara la disponibilità del proprio gruppo a votare immediatamente l'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo, nel testo originario, sottolineando come la richiesta di una breve sospensione della seduta abbia natura diversa da quella avanzata dal deputato Bernardo, in quanto è motivata dalla necessità di un approfondimento tecnico sulla materia delle frequenze radiotelevisive che non è di competenza della Commissione Finanze.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), nel condividere le osservazioni del deputato Beranrdo, si associa alla richiesta di una breve sospensione della seduta.

Maurizio BERNARDO (PdL) ribadisce la sua richiesta di approfondire ulteriormente il contenuto dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo, anche in quanto la materia esula dalle competenze proprie della Commissione Finanze, al fine di consentire al Governo di esporre le considerazioni che l'hanno indotto a presentare la proposta emendativa, nonché di valutare se in questa sede sia o meno possibile giungere ad una soluzione condivisa tra i gruppi.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, nel sottolineare come, in qualità di Presidente della Commissione, abbia la responsabilità di assicurare la conclusione dell'esame del provvedimento, la cui discussione in Assemblea inizia avverrà domani mattina, invita il Governo ad esprimersi sulle richieste formulate dai rappresentanti di diversi gruppi in Commissione, fermo restando che è nelle disponibilità dell'Esecutivo anche ritirare l'articolo aggiuntivo 3-ter.07.

In tale contesto nota come, in mancanza di un testo effettivamente condiviso, sarebbe stato forse preferibile non avviare in questa sede la discussione su un tema tanto complesso.

Il Sottosegretario Massimo VARI, nel ribadire la richiesta di poter acquisire ulteriori elementi in materia, non ritiene siano sopraggiunti al momento nuovi elementi che inducano a mutare la posizione del Governo, rilevando, peraltro, di non poter decidere autonomamente il ritiro dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) chiede che l'articolo aggiuntivo 3-ter.07 sia posto in votazione, nel testo originariamente presentato.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che si passerà al voto dell'articolo aggiuntivo 3-ter.07, nel testo originario, e del relativo subemendamento.

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 3-ter.07.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo 3-ter.07.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.3-ter.07.1 del relatore e l'articolo aggiuntivo 0.3-ter.07 del Governo, nel testo originariamente presentato.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 639 del 16 aprile 2012, a pagina 14, seconda colonna, nona riga, aggiungere le parole: «nonché l'emendamento Soglia 4.192»; a pagina 16, prima colonna, quarantunesima e quarantaduesima riga, sopprimere le parole: «approva l'emendamento Soglia 4.192»; a pagina 15, prima colonna, trentasettesima riga, aggiungere le parole: «evidenzia, inoltre, come, qualora non si intendesse prevedere tale ulteriore modalità di versamento dell'imposta a decorrere dalla prima rata, si potrebbe, quantomeno, farla decorrere dalla seconda rata di settembre 2012, invitando pertanto il Governo ad una riflessione su tale proposta. Rileva, altresì, come, con l'utilizzo, da parte dei contribuenti, del bollettino per il versamento IMU, l'Agenzia delle entrate conseguirebbe dei risparmi di spesa, a seguito della minore commissione corrisposta dall'Agenzia stessa per il bollettino postale rispetto all'utilizzo del modello F24.»; a pagina 36, seconda colonna, quindicesima riga, sostituire la parola: «maggio» con la seguente: «febbraio»; a pagina 53, seconda colonna, sopprimere le righe dalla ventitreesima alla quarantaseiesima; a pagina 56, seconda colonna, quarantaduesima riga, sostituire la parola: «maggio» con la seguente: «febbraio».

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «*10-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.».

2. 34. *(Nuova formulazione)* Labocchetta.

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

3. 112. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *f-bis*) è sostituita dalla seguente: *f-bis*) Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei

familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
3. 113. Il Relatore.

Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:

16-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

3. 57. (Nuova formulazione) Fava, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti.

Art. 3-bis.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.

(Norma di interpretazione autentica).

1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, è compresa la benzina.

3-bis.03. (Nuova formulazione) Galletti, Cera, Delfino.

Art. 3-ter.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

1. Al comma 1, articolo 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «essere previste,» inserire le seguenti: «per le concessionarie e».

3-ter. 04. Sani.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il primo periodo con il seguente: Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Aggiungere in fine il seguente periodo: I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo affluiscono al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge 46/1982 - innovazione tecnologica.».

0.3-ter.07.1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.

(Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive).

1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Autorità).
2. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità ed i criteri fissati dall'Autorità per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
 - b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;
 - c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.
3. L'Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea ed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo nonché l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1o gennaio 2013.
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1o gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1o luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

6. All'articolo 8-*novies*, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «In conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009.», sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A,». Il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara, sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Agli indennizzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo.

3-ter.07. Governo.

ART. 4.

Al comma 1-bis premettere il seguente:

01-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo».

4. 186. (*Ulteriore nuova formulazione*) Pugliese.

Al comma 1-bis, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

4. 23. Zeller, Brugger.

Al comma 5, lettera f), dopo le parole: il comma 17, aggiungere il seguente periodo: I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota d'imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.

4. 203. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 4.200 del Relatore.

Alla lettera h), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere, rispettivamente, il 16 giugno ed il 16 dicembre.

0.4.200.7. (*Nuova formulazione*) Galletti, Cera.

Sopprimere il comma 5-sexies.

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012. Continuando le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12 milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del richiamato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

1-ter. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 11,1 milioni per l'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

1-quinquies. È disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF e gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le Amministrazioni potranno proporre variazioni compensative anche relative a Missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

4. 202. Il Relatore.

Al comma 5-septies, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 37, comma 4-bis, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento»;

alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ridotto del 25 per cento» con le seguenti: «ridotto del 35 per cento»;

al comma 5-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma precedente.».

4. 199. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e personale degli enti locali).

1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
4. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
 - b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.»;

b-bis) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società»;

d) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

e) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti «dell'anno 2008».

12. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

13. Il comma 6-*quater* dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito:

«6-*quater*. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-*bis*. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.».

14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, sono eliminate le seguenti parole «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto».

15. Al secondo periodo del comma 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione al procuratore regionale presso la Corte dei conti».

Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 12-bis, sopprimere le parole: e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.».

4-bis. 021. (*Ulteriore nuova formulazione*) Il Relatore.

Art. 10.

Al comma 2 dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27, è inserito il seguente:

27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti debbono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici ed i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

10. 3. (*Nuova formulazione*) Garavini, Fluvi.